# Risarcimento danni per mancato guadagno

Il risarcimento danni per mancato guadagno si riferisce alla situazione in cui una persona subisce perdite economiche a causa di un evento dannoso causato da un terzo. In altre parole, quando il danno subito provoca una perdita di guadagno futuro. Il risarcimento danni per mancato guadagno può essere richiesto in molti casi, come ad esempio incidenti stradali o danni da negligenza medica e così via.

Per richiedere un risarcimento la parte lesa deve dimostrare che la perdita di guadagno è direttamente collegata all'evento dannoso causato dall'altra parte. Inoltre, è necessario dimostrare che la perdita di guadagno è ragionevolmente prevedibile. Ma andiamo ora più nel dettaglio per capire di cosa stiamo parlando e come è possibile calcolare l'ammontare del risarcimento.

**Indice**


Cos'è e come ottenere un risarcimento danni per mancato guadagno

La legge: articolo 1223 del Codice Civile

Come calcolare il danno da mancato guadagno

Le differenze tra lavoratore autonomo e dipendente

Come viene tassato il risarcimento da mancato guadagno




# Cos’è e come ottenere un risarcimento danni per mancato guadagno

Il risarcimento danni da lucro cessante, che viene comunemente chiamato risarcimento danni per mancato guadagno, consiste nel non conseguimento di una somma di denaro a causa di un comportamento illecito subito.

Questi comportamenti illeciti possono essere molteplici. Si va dagli incidenti stradali, agli infortuni sul lavoro, passando per i casi di malasanità, per citare i più comuni, ma non sono gli unici.

Per esempio, il caso di cui molto si parla in questi giorni, ovvero il blocco delle mail di Libero e Virgilio, potrebbe dare diritto a ottenere un risarcimento per mancato guadagno.

Si capisce come il danno da mancato guadagno sia un tipo di danno economico. Ciò si verifica quando una persona o un’azienda subisce una perdita di profitto o di rendita a

causa diretta di un evento dannoso. Questo danno è differente da quello morale o biologico, perché non tiene in alcun modo conto delle sofferenze fisiche o psicologiche causate dal comportamento illecito subito.




## La legge: articolo 1223 del Codice Civile

Il danno da mancato guadagno, insieme a quello da danno emergente, definiscono in maniera unitaria e completa la nozione di danno patrimoniale. Ciò viene ben esplicato dall'articolo 1223 del Codice Civile, che recita esplicitamente: *"Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata".*

Il principio presente in questo articolo è che si intende per danno ogni effettiva diminuzione di patrimonio, quale risulta

tra il valore suo attuale ed il valore che esso avrebbe avuto.

Si può quindi avere un danno sia se il patrimonio viene diminuito, sia se non si accresce a causa di un ritardo o un inadempimento. Questo, che qui viene spiegato come un principio giuridico, in effetti è anche logico. Infatti, tramite un risarcimento del danno si dovrà reintegrare il danneggiato alla sua precedente situazione patrimoniale.




## Come calcolare il danno da mancato guadagno

La quantificazione di questo tipo di danno potrebbe essere difficile. Questo perché si dovrà fare una valutazione di quali opportunità di guadagno future sono state pregiudicate a causa del torto subito. Ma se si è in grado di fornire prove precise si potrà chiedere un risarcimento, specificando anche l’entità dell’ammontare perso con un certo grado di

precisione.

Questo ci fa capire come, per esempio, un Giudice chiamato a esprimersi su un risarcimento danni per incidente stradale, dovrà tenere conto sia dei danni materiali (quelli subiti dal veicolo) che dei danni biologici (quelli subiti dalla persona), ma anche dei danni da mancato guadagno dovuti all'impossibilità della vittima dell'incidente di continuare con la sua normale vita lavorativa a causa degli infortuni subiti durante il sinistro stradale.

## *Quali sono i danni che possono essere presi in considerazione:*

- l'impossibilità all'utilizzo di un bene;
- i cosiddetti danni futuri, cioè quei danni provocati dalla diminuzione o perdita della capacità lavorativa

*I danni futuri possono essere a loro volta suddivisi in due categorie:*

- perdita di capacità lavorativa generica
- perdita di capacità lavorativa specifica

Con perdita di capacità lavorativa generica si intende l'impossibilità di svolgere qualsiasi mansione.

Con perdita di capacità lavorativa specifica si intende l'impossibilità di svolgere una determinata attività, ma con la possibilità di trovare una diversa mansione in altri settori lavorativi.

## *Il metodo di calcolo*

Il risarcimento al quale si ha diritto per un mancato guadagno, si può calcolare moltiplicando il reddito perso per:

1. un adeguato coefficiente di capitalizzazione: per

ottenere questo coefficiente solitamente si utilizza la retribuzione media della vita lavorativa dell'interessato e della categoria lavorativa di pertinenza (operaio metalmeccanico, impiegato delle Poste, ecc…)

2. coefficienti di capitalizzazione più affidabili, siccome aggiornati e corretti dal punto di vista del calcolo, come possono essere quelli approvati da provvedimenti normativi specifici per la capitalizzazione di rendite assistenziali o previdenziali. Ma anche i coefficienti elaborati nella materia della responsabilità aquiliana.

## *Capitale o rendita?*

Il risarcimento del danno da mancato guadagno può essere riconosciuto o come capitale oppure come una rendita, la scelta tra le due è a discrezione del Giudice che si occuperà del caso. Dal punto di vista finanziario è indifferente che la somma venga liquidata in una delle due forme, purché sia stato individuato in modo corretto il coefficiente di capitalizzazione.




# Le differenze tra lavoratore autonomo e dipendente

Abbiamo visto come il danno da mancato guadagno dipenda in gran parte, ma non solo, dall'impossibilità parziale o completa della persona che ha subito un torto di continuare con la sua normale vita lavorativa. Serve quindi fare una distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti su come sia possibile calcolare l'entità del risarcimento danni:

- per i dipendenti il danno si calcola sulla base del reddito da lavoro, aggiungendo a questo i redditi esenti e tenendo conto delle detrazioni previste dalla legge
- per gli autonomi si calcola sulla base del reddito netto più elevato dichiarato negli ultimi tre anni.

Sugli autonomi si è espressa anche la Cassazione con la sentenza n. 11759/2018, nella quale si esplicita che il

risarcimento si calcolerà in base alla “*differenza tra il totale dei compensi conseguiti, al lordo delle ritenute d’acconto, e il totale dei costi inerenti all’esercizio professionale senza possibilità di ulteriore decurtazione dell’importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d’imposta sofferte dal professionista*”.



## Come viene tassato il risarcimento da mancato guadagno?

Partiamo dal presupposto che sulle cifre percepite come risarcimento danni da mancato guadagno o lucro cessante si devono pagare le tasse.

Essendo queste cifre considerate come un mancato guadagno, esse rappresentano un reddito che si sarebbe percepito se non si fosse tati vittime di un illecito. Come tali quindi sono imponibili ai fini fiscali. Nello specifico la legge, tramite

il Testo Unico delle Imposte sui Redditi art. 6 c. 2 DPR 917/1986, afferma che i *"proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte*".

Come si capisce dall'articolo appena citato, la tassazione per il mancato guadagno viene esclusa esclusivamente per gli importi che sono liquidati a titolo di invalidità permanente o per morte, anche se sono liquidati in sostituzione di un reddito perduto.

## Hanno parlato di noi



PANORAMA

TGCOM24

TG5

Rai News 24

Rai 1

Rai 2

Rai 3

Rai Radio 1

CORRIERE DELLA SERA

la Repubblica

Il Sole 24 ORE

il Giornale

ItaliaOggi

Libero Quotidiano.it

fanpage.it


















# Contattaci

- Orari

Lunedì – Venerdì: 9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

Lunedì – Venerdì:
9.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00

- Email

info@alassistenzalegale.it

- Telefono

+39 02 5450823

Chiamaci
Contattaci
□
□
□
□
□ Ho letto e accetto i termini dell'Informativa sulla Privacy
Invia